



(RGUM)

**REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
VivaiFiori**

	<u>Funzione responsabile</u>	<u>Note</u>
Redatto da:	Tecnici dei capofila	Riunione del 11, 12 e 15 maggio 2020
Verificato da:	Consiglio Direttivo	Riunione del 20/05/2020
Approvato da:	Assemblea	Riunione del 20/05/2020

Rev.	Data	<u>Variazioni</u>	<u>Note</u>
00	13/12/2016	Prima Emissione	ANNULLATO
01	20/05/2020	Revisione	IN VIGORE

CAP1 - DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

VivaiFiori è una certificazione volontaria composta dal presente Regolamento, da un Disciplinare di qualità di processo produttivo, da un Marchio registrato e da un certificato che viene rilasciato alle aziende aderenti ad almeno una delle Organizzazioni florovivaistiche iscritte all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio Vivaifiori (di seguito VF) e dichiarate conformi al Disciplinare da un/degli Ente/i terzo/i di Certificazione.

La Certificazione può essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo anche da singole aziende le quali saranno ugualmente sottoposte a verifica dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione.

E' di proprietà dell' Associazione Nazionale di tutela del marchio VivaiFiori composta da Organizzazioni florovivaistiche di rappresentanza dei produttori e del settore (Associazioni, Consorzi, Distretti produttivi, Cooperative, ecc), da aziende agricole florovivaistiche in forma non associata e da portatori di interesse; VF nasce nell'ambito del Tavolo tecnico del settore florovivaistico coordinato dal MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Per raggiungere tali scopi VF può richiedere l'ausilio, la collaborazione e il coordinamento delle attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a ISMEA.

CAP2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra VF e le aziende che intendono ottenere la Certificazione del proprio processo produttivo in base ai requisiti previsti dal Disciplinare.

CAP3 - DEFINIZIONI

Adesione alla Certificazione

Azienda che richiede la certificazione.

Certificato

Documento attestante la conformità di un'azienda ad un Disciplinare, rilasciato da un/degli Ente/i terzo/i di Certificazione indipendente incaricato da VF.

Certificazione

Processo volontario a cui si sottopone un'azienda al fine di dimostrare la conformità dei suoi processi rispetto ad un Disciplinare.

Conformità

Soddisfacimento di requisiti specificati.

Disciplinare

Insieme di regole che costituiscono requisiti a cui attenersi nello svolgimento dei processi aziendali.

Gruppo di verifica Ispettiva

Uno o più valutatori che eseguono una verifica ispettiva.

Marchio

Immagine identificativa di un' organizzazione e del suo prodotto.

Marchio registrato

Immagine identificativa di una organizzazione non riproducibile che dal legittimo proprietario.

Non Conformità

Non soddisfacimento di requisiti specificati.

Sistema di gestione

L'insieme della documentazione atta a organizzare in modo sistematico e documentabile i processi di un'azienda aderenti.

Valutatore

Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva.

Verifica ispettiva, audit

Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati nel Disciplinare.

CAP 4 – PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE

4.1REGISTRAZIONE

L'azienda che intende aderire alla Certificazione sottoporrà la domanda di adesione al Consiglio Direttivo di VF impegnandosi a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare:

- riconoscere VF come unico responsabile e proprietario di tutte le componenti;
- ottemperare a tutte le indicazioni, normative e regole descritte nel presente Regolamento e nel Disciplinare, effettuando le attività previste;
- riconoscere i componenti di VF come apparato organizzativo preposto, seguirne le indicazioni emesse, dialogando e cooperando per il mantenimento e il miglioramento del Disciplinare;
- sottostare alle verifiche ispettive effettuate dal personale preposto;
- accettare le decisioni che VF intenderà adottare nei confronti dell'azienda stessa nel caso in cui si evidenziassero non conformità maggiori o minori o osservazioni e/o inadempienze al presente Regolamento.

4.2PREVERIFICHE

1. L'azienda, contestualmente alla domanda di adesione a VF, invia documentazione necessaria per la preverifica (allegata alla stessa domanda di adesione);
2. VF verifica la conformità della documentazione e procede con l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio VivaiFiori.

VF esegue quanto suindicato con l'ausilio di un tecnico appositamente incaricato.

4.3VERIFICHE INTERNE PER L'ANNO 2020

Solamente per l'anno 2020 le verifiche interne sono eseguite entro i termini del precedente punto 4.2.

4.4VERIFICHE INTERNE DALL' ANNO 2021

VF verifica la conformità del Disciplinare presso le aziende aderenti. VF esegue quanto suindicato con l'ausilio di un tecnico appositamente incaricato.

4.5VERIFICHE ISPETTIVE DAL PRIMO ANNO

Le verifiche ispettive sono effettuate da un/degli Ente/i terzo/i di certificazione incaricato/i dal Consiglio Direttivo di VF tramite la sottoscrizione di un Accordo Quadro che prevede le attività di verifica dei requisiti indicati nel Disciplinare.

La verifica sarà effettuata in numero pari alla radice quadrata ($\sqrt{\quad}$) del numero totale degli aderenti al marchio Vivaifiori, approssimato per eccesso, e su VF.

La Certificazione VF può essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo anche da singole aziende le quali saranno ugualmente sottoposte a verifica dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione.

La conformità rilevata da un/degli Ente/i terzo/i di certificazione consente l'utilizzo del Marchio VivaiFiori.

I punti del programma da verificare sono raccolti in una check list da compilarsi nel corso della preverifica, verifica interna e verifica ispettiva.

La visita ispettiva da parte del team di audit nominato dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione avverrà almeno una volta all'anno, in date concordate con le aziende.

4.6 CONFORMITA' E RILASCIO CERTIFICAZIONE

Qualora come risultanze della verifica ispettiva siano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto scritto nel Disciplinare, queste saranno segnalate da chi esegue la verifica. Dette inadempienze potranno essere identificate come "non conformità maggiori/minori o osservazioni", e dovranno essere tempestivamente segnalate all'azienda che si sottoporrà alle dovute sanzioni.

Il Certificato viene rilasciato a VF dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione incaricato dal Consiglio Direttivo, sulla base degli esiti di verifica ispettiva. VF provvede a consegnarlo alle aziende partecipanti.

4.7 PRESENTAZIONE DEI RILIEVI

Al termine di ogni verifica ispettiva, il/gli Ente/i terzo/i di Certificazione raccoglie in un rapporto i rilievi emersi lasciandone una copia al responsabile dell'azienda.

Il /gli Ente/i presenta poi al Consiglio Direttivo di VF la propria relazione tecnica sullo stato dell'arte del soggetto verificato.

4.8 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della Certificazione VF, prima della scadenza del certificato, viene effettuato un audit annuale da parte del/degli Ente/i terzo/i di certificazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo VF concordare un sopralluogo presso l'azienda qualora lo ritenesse opportuno.

4.9 UTILIZZO DEL MARCHIO

A seguito dell'avvenuta certificazione, l'azienda riceverà il materiale identificativo (etichette/adesivi) contrassegnato dal logo VivaIFiori, che potrà essere applicato sui documenti emessi dall'azienda (sia fiscali che promozionali).

E' possibile utilizzare il marchio su pubblicità, bollettini informativi, carta da lettera o altro. Il marchio potrà essere reso disponibile all'azienda anche tramite un sito internet, in un'area privata mediante credenziali di accesso rilasciate da VF.

Tale marchio non potrà essere in alcun modo modificato; è possibile modificare le proporzioni e riportarlo anche in bianco/nero, purché ne risultino chiaramente distinguibili il disegno e le diciture.

Il marchio VF può essere utilizzato anche insieme ad altri marchi di cui l'azienda dispone purché risulti ben visibile e distinguibile.

VF effettua controlli sull'utilizzo del marchio, anche durante le verifiche di sorveglianza eseguite dal/dagli Ente/i terzo/i di certificazione.

E' giudicato scorretto l'uso del marchio che possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è da considerarsi scorretto l'uso quanto:

- non ne sia ancora stata rilasciata la concessione all'utilizzo;
- la certificazione dell'azienda sia stata revocata o sospesa;
- sia divulgato in modo tale da essere interpretato erroneamente.

4.10 RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

Nel caso di rinuncia o revoca, l'azienda si impegna a sospendere l'uso del marchio e a distruggere la documentazione o modulistica residua contenente sotto qualsiasi forma il logo o i riferimenti alla certificazione.

L'azienda può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del Contratto di Certificazione o durante il periodo di validità del Contratto dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza o rispetto alla verifica annuale di mantenimento;
- b) nel caso di variazione dei documenti di riferimento redatti da VF, come precisato al Capitolo 6 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento e del Disciplinare si qualità di processo produttivo;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da VF;
- e) in caso di cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso per il quale l'azienda stessa ha ottenuto la Certificazione;
- f) in caso di cessazione dell'attività per disposizioni di legge, fallimento o liquidazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del periodo, previa verifica da parte di VF del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della Certificazione.

Nei casi b), c) e d) la comunicazione deve essere inviata dall'azienda entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni apportate da VF.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione con cui VF prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della Certificazione.

A seguito della rinuncia l'azienda si obbliga a restituire il certificato e tutto il materiale ricevuto nel corso del periodo di validità della certificazione, nonché a eliminare dai propri documenti qualsiasi riferimento alla Certificazione.

CAP 5 – SANZIONI

A seguito delle risultanze delle verifiche ispettive effettuate dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione incaricato, sarà possibile applicare all'azienda le seguenti sanzioni:

- **OSSERVAZIONE:** inviti a migliorare aspetti non cogenti. Le verifiche di possibili miglioramenti sono effettuate nel corso degli audit successivi.
- **RICHIAMO:** riguarda una **NON CONFORMITA' MINORE** non cogente e occasionalmente disattesa la quale viene trattata dall'azienda entro la verifica successiva.
- **SOSPENSIONE:** nel caso sia rilevata anche una sola **NON CONFORMITA' MAGGIORE** che riguarda aspetti cogenti, totalmente e/o ripetutamente non rispettati, il rilascio del Certificato sarà sospeso. L'azienda si impegnerà ad effettuare le dovute soluzioni dei processi produttivi atti all'eliminazione della suindicata **NON CONFORMITA' MAGGIORE** inviandone evidenza entro il periodo intimato dall'auditor a partire dalla data apposta nel verbale a seguito dei quali l'azienda sarà sottoposta ad una nuova verifica: in caso positivo sarà rilasciato il certificato mentre in caso negativo sarà revocato definitivamente.
- **REVOCA:** riguarda **NON CONFORMITA' MAGGIORI/MINORI** non risolte entro i termini previsti dai punti precedenti se non anche la violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i processi oggetto di Certificazione. La revoca comporterà la cancellazione dell'azienda dagli elenchi del database VF, nonché il ritiro del Certificato. VF provvederà anche a darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto all'azienda sottoposta alla sanzione ad alcun rimborso.

L'azienda può fare ricorso contro le decisioni di revoca della Certificazione, esponendo, entro 10 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso al Consiglio Direttivo di VF che lo valuterà direttamente.

In caso di sospensione o revoca, sarà responsabilità del/degli Ente/i terzo/i di Certificazione comunicare al Consiglio Direttivo VF la sanzione applicata.

CAP 6 - MODIFICHE DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO E/O CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti dei documenti di riferimento (Regolamento, Disciplinare, altra documentazione);
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

VF ne dà tempestiva comunicazione alle aziende invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate. Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo VF secondo le modalità indicate nell'art 4.10 del presente Regolamento.

In relazione a quanto sopra il Consiglio Direttivo VF si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione e revoca della Certificazione.

CAP 7- DOVERI

VF si impegna a:

- gestire il rilascio del marchio VivaiFiori;
- dare ausilio alle aziende per il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare;
- conservare la documentazione per la certificazione;
- in caso di modifiche al Regolamento o al Disciplinare comunicarlo alle aziende;
- comunicare le modifiche anagrafiche od organizzative e variazioni dell'assetto associativo.

L'azienda florovivaistica si impegna a:

- mantenere i processi di produzione conformi ai requisiti previsti dal Disciplinare;
- consentire l'accesso ai propri locali agli incaricati VF e agli Auditor del/degli Ente/i terzo/i di Certificazione e quindi assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'azienda di riceverli, VF in accordo con il/gli Ente/i terzo/i di certificazione può disporre la sospensione e, in caso di reiterazione, la revoca della Certificazione;
- conservare idonea documentazione di registrazione e renderla disponibile a VF e agli Auditor del/degli Ente/i terzo/i di Certificazione in occasione delle verifiche o quando sia da essi richiesta;
- accettare, a proprie spese, le visite di verifica (audit) che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione o a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione;
- in caso di modifiche al Regolamento o al Disciplinare, adeguarsi entro i termini previsti ai nuovi requisiti o comunicare la volontà di rinunciare alla Certificazione;
- pagare annualmente e se richiesta la quota di partecipazione;
- fare rispettare ad eventuali subappaltatori, per le attività di loro competenza e rientranti nel campo di applicazione del Disciplinare, i requisiti ivi espressi;
- comunicare le modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario;
- comunicare con A/R eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, fatti salvi i limiti posti dalla legge.

CAP 8 – RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività oggetto del presente Regolamento sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è consentito ai soli aderenti al programma di certificazione.

Gli incaricati da VF che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenuti al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla Certificazione sono riservati solo a VF, all'azienda certificata e all/agli Ente/i terzo/i di Certificazione incaricato.

CAP 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Se previsti, sussistono i seguenti costi:

1 . Costo a carico dell'azienda singola a beneficio di VF comprende:

- iscrizione annuale;
- diritti per la concessione e l'utilizzo del marchio, utilizzo del materiale identificativo (etichette/adesivi), la registrazione presso il sito VF e le attività di comunicazione e marketing.

Le quote a carico di aziende singole che si iscrivono a VF sono composte dall'iscrizione a VF di 1000 €/anno per il 2020 e possono variare per gli anni successivi secondo quanto deliberato da VF, e dalla valorizzazione del marchio (200 €/anno). Non sono compresi i costi di preverifica, verifica interna, verifica ispettiva, oneri, indennità chilometrica, nota spese, eventuale audit di prima parte e/o audit di terza parte aggiuntivi.

2. Costo a carico dell' Organizzazione florovivaistica a beneficio di VF comprende:

iscrizione a VF di 1000 €/anno per il 2020 e possono variare per gli anni successivi secondo quanto deliberato da VF.

3 .Costo a carico dell'azienda aderente ad almeno una delle Organizzazioni florovivaistiche iscritte a VF a beneficio di VF: comprende utilizzo del materiale identificativo (etichette/adesivi), registrazione presso il sito VF dei dati relativi all'azienda, preverifica, verifica interna e verifica ispettiva (al netto di oneri, indennità chilometrica, nota spese, eventuale audit di prima parte e/o audit di terza parte aggiuntivi).

Sono indicate di seguito e possono variare negli anni secondo quanto deliberato da VF:

- Per l'anno 2020: 250 €
- Dall' anno 2021: come da tabella

AZIENDE PARTECIPANTI	
500 €	programma certificazione qualità 1 centro aziendale
800 €	programma certificazione qualità da 2 a n° centri aziendali
0,30 €/km	indennità chilometrica comprensiva di carburante
nota spese	pedaggi, vitto, alloggio, mezzi

CAP 10 – RESPONSABILITA'

L'azienda si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dal/dagli Ente/i terzo/i di Certificazione e degli incaricati da VF.

VF è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

VF non assume alcuna responsabilità diretta in ordine all'adeguatezza delle scelte tecniche adottate dall'azienda che rimane l'unica responsabile sia per il rispetto dei requisiti della certificazione, sia per la conformità ai requisiti di legge.

La Certificazione non esime l'azienda dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare a VF per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'azienda a terzi, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, non allineati a Leggi e/o Regolamenti applicabili.

VF non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi.

CAP 11 – CONTENZIOSO

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.